

SINISTRI AUTOMOBILISTICI CON LESIONI PSICO-FISICHE E DANNI RISARCIBILI

La circolazione stradale è, sempre più spesso, fonte di danni per le c.d. “vittime della strada” – siano essi pedoni, conducenti o terzi trasportati – che generano contenziosi lunghi e complessi. Il codice civile disciplina la responsabilità per sinistri da circolazione di veicoli, oltre che con la disposizione generale dell’art. 2043 (valida per tutti gli illeciti), con quella specifica dell’art. 2054. La complessità di queste controversie impone che automobilisti e pedoni abbiano un’informazione, semplice ma accurata, dei danni e dei risarcimenti che si possono ottenere in sinistri del genere. È lo scopo che ci proponiamo: offrire una corretta informazione sui risarcimenti che possono venire in gioco nei sinistri stradali, individuando i **danni**, le **single voci di danno e le relative quantificazioni dei risarcimenti**.

Orbene, i sinistri stradali possono produrre sia **danni a cose** che **danni a persone**.

I DANNI A COSE, sono danni che incidono su cose e beni aventi valore economico. Pensiamo all’incidente tra due autovetture (tamponamento; mancata precedenza; scontro frontale; ecc.): ebbene, in casi simili, il sinistro determina sicuramente danni a carico dell’autovettura. Questa, è chiaramente una “cosa”; ossia un bene avente un valore di mercato che, a seguito del sinistro, risulta inevitabilmente diminuito. Lo scopo del risarcimento è in tal caso quello di ripristinare, quanto più è possibile, il valore e la funzionalità che quell’automobile aveva prima del sinistro.

I DANNI A PERSONE, invece, sono danni che determinano una lesione della salute psico-fisica della vittima del sinistro. Pensiamo sempre all’incidente tra due autovetture, o all’investimento di un pedone da parte di una autovettura: ebbene, in simili casi, il conducente dell’autovettura danneggiata, il terzo trasportato oppure il pedone possono subire, in conseguenza del sinistro, lesioni psico-fisiche, traumi psico-fisici che possono compromettere in modo “temporaneo” (colpo di frusta alla colonna vertebrale; fratture o traumi ad arti o altre parti del corpo; ecc.) o “definitivo/permanente” (perdita definitiva di arti; morte della vittima; ecc.) la salute, la qualità della vita o la vita stessa delle vittime.

Fatta questa distinzione, occorre ricordare che i danni da sinistro stradale, poi, possono avere natura sia di **danni patrimoniali** che di **danni non patrimoniali**.

I **DANNI PATRIMONIALI** afferiscono alla lesione – perdite e/o compromissioni – di “valori di carattere economico-patrimoniale in senso ampio” delle vittime dei sinistri: come tali, essi possono riguardare sia cose che persone. Infatti, stando agli esempi fatti precedentemente, possiamo pensare ai costi che il danneggiato deve sborsare per la riparazione dell'autovettura; alla perdita di reddito e di entrate economiche conseguenti alla degenza o al riposo forzato a causa del sinistro; alle spese mediche (specialisti, fisioterapia, riabilitazione fisica, ecc.) per riottenere una buona salute; ecc.

I danni patrimoniali sono poi quantificati/liquidati, secondo l'art. 2056 c.c., in base ai due criteri fissati dall'art.1223 c.c.: rispettivamente il criterio del **danno emergente** e quello del **lucro cessante**.

- Il **danno emergente** consiste nelle cc.dd. “perdite subite” dalla vittima del sinistro: tutte le spese affrontate dal danneggiato, sia per danni patrimoniali che non patrimoniali. Pensiamo ad esempio alle spese del carrozziere per procedere alla riparazione dell'automobile (danno a cose), ma anche nelle spese mediche per visite specialistiche, degenze ospedaliere, farmaci, terapie, cure riabilitative, ecc. che la vittima del sinistro ha affrontato (o, presuntivamente, dovrà affrontare), comprese tutte le spese ad esse direttamente collegate (viaggi, alberghi, ecc.). Tali spese dovranno essere “giustificate” con scontrini, fatture, preventivi, ecc., ovvero collegate e valutate in modo prognostico dal medico legale.

- Il **lucro cessante** consiste nei “mancati guadagni” subiti, nell'immediato, dalla vittima del sinistro: forzosa perdita di entrate economiche e mancati redditi dovuti all'impossibilità, totale o parziale, per il danneggiato di svolgere il suo lavoro. Pensiamo ad un avvocato (libero professionista) che, nell'immediato, non può andare in studio (non può ricevere clienti ed iniziare nuove cause) e/o in Tribunale (non può presenziare alle udienze, dovendosi fare sostituire da altro collega) per svolgere il suo lavoro; o pensiamo ad un artigiano che, parimenti, deve sospendere il suo lavoro.

Come detto, però, se il danno è permanente, il lucro cessante deve essere risarcito presuntivamente con riferimento alle valutazioni reddituali di tutta la vita del danneggiato. Pensiamo ad un artigiano che perde un arto: costui non potrà più lavorare per il resto dei suoi giorni; in tal caso la liquidazione del lucro cessante da danno permanente è fatta attraverso una valutazione media dei redditi percepiti negli ultimi anni moltiplicato la presuntiva vita media di un individuo (decurtando, però, le eventuali pensioni di invalidità o altri benefici economici collegati al sinistro: c.d. “*compensatio lucri cum damno*”).

I DANNI NON PATRIMONIALI, in via generale, attengono alla lesione – e, dunque alle perdite, menomazioni e/o compromissioni – di “valori non economici”, riguardanti esclusivamente le persone, come il dolore fisico, il danno da morte, il danno per mancanza di relazioni sociali (il danneggiato deve forzatamente rinunciare a giocare a tennis o ad uscire il sabato con gli amici, o rinunciare ad altre attività che gli procurano benessere, ecc.) e così via. Dolore fisico, morte, relazioni sociali possono riguardare solo le persone (non, ovviamente, le cose), procurando, in modo temporaneo o permanente, danni da risarcire, ossia da tradurre in danaro.

Essi sono disciplinati dall’art. 2059 c.c. e risarciti “solo nei casi determinati dalla legge”. I danni non patrimoniali vanno risarciti solo laddove specifiche norme ne prevedono il risarcimento.

La difficoltà, in casi del genere consiste proprio nella loro “quantificazione” sul piano economico; nel tradurre, cioè, in danaro valori che, per loro natura, non hanno valutazione economica, ma puramente etico-morale.

Quanto vale il dolore fisico della vittima di un sinistro? O il dolore per la morte di un congiunto? Quanto vale il peggioramento delle condizioni di vita della vittima? Queste domande alludono alle gravi difficoltà che si incontrano quando si tratta di liquidare – quantificandoli in danaro – situazioni di questo tipo.

Tradizionalmente, si distinguono tre diverse categorie di **danni non patrimoniali**: **danni biologici**, **danni morali** e **danni esistenziali**.

A) Il **danno biologico** si configura come danno che cagiona una “sofferenza fisica” in quanto lesione alla salute, all’integrità fisica. L’integrità fisica è risarcita quale bene primario e fondamentale protetta dalla Costituzione (art. 32 Cost.). Ebbene, a differenza dei danni patrimoniali, risarcibili secondo calcoli economici e numerici (danno emergente/lucro cessante), i **danni (non patrimoniali) biologici** sono di più difficile liquidazione, poiché richiedono valutazioni di medici legali quasi mai semplici. Tali danni, pertanto, sollevano non poche difficoltà in sede di quantificazione/liquidazione. I danni biologici a conducenti, terzi trasportati o pedoni possono comportare una lesione – ossia, una menomazione e/o compromissione – alla salute di carattere temporaneo o permanente, a seconda che la vittima del sinistro lamenti una perdita – appunto, temporanea o permanente; parziale o totale – delle proprie capacità fisiche (invalidità). Il sinistro, ad esempio, può aver cagionato una “frattura” di una gamba (invalidità temporanea), oppure, la “perdita” della gamba (invalidità permanente).

Quando il danno non è liquidabile secondo rigorosi criteri economico-matematici, il codice civile – all’art. 1226 – prevede che la liquidazione avvenga con “valutazione equitativa”. Liquidazione equitativa, però, non significa liquidazione arbitraria, ma pur sempre agganciata a criteri ragionevoli, prudenti, proporzionati; ossia, criteri che tengono conto degli elementi concreti del danno determinato dal sinistro. Ecco che allora, al fine di offrire criteri adeguati, per procedere ad una valutazione equitativa dei danni biologici i giudici hanno elaborato Tabelle di valutazione, che consentano liquidazioni quanto più possibile uniformi tra tutti i Tribunali e risarcimenti prevedibili. L’accertamento e la quantificazione del **danno biologico** sono, pertanto, determinati alla luce di indici percentuali di invalidità standardizzati in Tabelle che tengono conto dell’età del danneggiato, del grado percentuale di invalidità accertata mediante perizia di un medico legale e del carattere temporaneo o permanente dell’invalidità subita dalla vittima. La Tabella più importante è quella elaborata dal Tribunale di Milano.

L’**invalidità temporanea** è, dunque, calcolata in base alle Tabelle attraverso indici prestabiliti, che attribuiscono un valore percentuale all’invalidità/inabilità (ad es.

all'immobilizzazione della gamba) temporanea, parziale o totale, accertata dal medico legale, moltiplicato il numero di giorni riconosciuti. Nel caso dell'**invalidità permanente**, il medico legale deve "quantificare", ad esempio, la perdita e/o la compromissione definitiva di un arto (gamba). Questo tipo di invalidità, come è facile intuire, è più grave, perché provoca una sofferenza destinata a durare per tutta la vita del danneggiato. La quantificazione/liquidazione del danno, effettuata dal medico legale, è compiuta, sempre sulla base di **Tabelle**, mediante attribuzione di un valore percentuale all'invalidità permanente da lui stimata. Il medico legale assegna, cioè, alla vittima un punteggio percentuale di invalidità che corrisponderà, in Tabella, ad un valore economico, cioè, una somma, differente a seconda della età del danneggiato.

B) Il **danno morale** è il danno che cagiona una "sofferenza psichica", una sofferenza di carattere interiore, ossia – come dicono i giudici – "un ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato di angoscia generato dall'illecito". Esso si configura, dunque, come danno che cagiona una "sofferenza psichica" in quanto lesione all'integrità morale della vittima, protetta dall'art. 2 Cost e dall'art. 1 della Carta di Nizza (contenuta nel Trattato di Lisbona che ha ridisegnato l'Unione Europea). Si tratta del prezzo della sofferenza interiore, conseguente alla lesione, che la vittima si porterà addosso per tutta la sua vita. Questa voce di danno non patrimoniale viene liquidato anch'esso in via equitativa (art. 1226 c.c.) come percentuale aggiuntiva del danno da invalidità permanente; come tale, anch'esso è liquidato dalle Tabelle in proporzione al danno biologico (secondo la più recente Tabella del Tribunale di Milano elaborata nel 2021 che distingue tra "punto danno biologico" e "incremento per sofferenza", la cui somma dà luogo complessivamente al "punto danno non patrimoniale"), applicando il c.d. "punto pesante" (Cass. n. 26264/2023).

Da qualche tempo i Tribunali, al fine di un migliore ed effettivo risarcimento del danno non patrimoniale, hanno elaborato anche il criterio della **personalizzazione**. La personalizzazione tende a consentire al giudice di modulare la liquidazione del danno morale prendendo in considerazione le specifiche e concrete circostanze del danno

conseguente al sinistro (specificamente provate dalla vittima), aumentando, così, l'entità delle somme risarcite rispetto a quelle ordinariamente calcolabili con le Tabelle. La **personalizzazione** consente di “ritagliare” ed “aumentare” il risarcimento del danno morale alla luce della specifica posizione sociale della vittima.

C) Il **danno esistenziale** è la categoria più controversa. Esso consiste nel danno all'esistenza; riguarda, cioè, il danno che incide negativamente sulla qualità della vita della vittima, diverso, ovviamente, dal danno biologico, determinandone un peggioramento. Si è parlato del danno esistenziale come “danno alle attività realizzatrici della persona”: rinuncia alle relazioni sociali, all'intrattenimento, a tutte quelle attività che danno pienezza alla vita. Questa voce di danno, tuttavia, con alcune decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 269724, 26975) è stato fortemente ridimensionato, poiché fonte di possibile duplicazione di altre voci di danno. La Cassazione ha, così, ricondotto il danno esistenziale **all'unitaria figura del “danno non patrimoniale”** disciplinato dall'art. 2059 c.c. e risarcibile solo quando comprometta valori, beni o interessi protetti dalla Costituzione o dalla CEDU.

Da questa sintetica ricostruzione dei danni conseguenti ai sinistri stradali emerge con chiarezza il grado di complessità degli accertamenti che – specie, per quel che attiene ai danni non patrimoniali – essi richiedono ai fini della liquidazione. Avvocati, giudici, periti, carrozzieri, consulenti tecnici, medici legali, testimoni, assicurazioni, liquidatori, ecc., sono solo alcuni dei soggetti coinvolti dall'ampio contenzioso determinato dai sinistri stradali. Si tratta, dunque, di controversie lunghe e costose che, spesso, dissuadono le vittime dal portarle avanti per vedere tutelati i propri diritti. È bene, allora, affidarsi a “professionisti” del settore che sappiano opportunamente consigliare le vittime della strada sulle strategie da intraprendere, alleviandole, in molti casi, dalle spese iniziali che esse comportano e favorendo un'immediata liquidazione dei danni. I “professionisti di INFORTUNISTICA STRADALE AMATO sono a disposizione per una miglior gestione dei sinistri da circolazione stradale.